

FINANZIAMENTI
PEGNO
385
INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica	Banca Padova Credito Cooperativo S.C.
Sede legale ed amministrativa	Via Caltana n. 7 – 35011 Campodarsego (Padova)
Telefono e Fax	Tel. +39 049 9290111 e Fax. +39 049 9290340
Indirizzo e-mail	info@bancapadovana.it
Indirizzo Sito Internet	www.bancapadovana.it
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la B.d'Itali	n. 218.8.0
Codice ABI	08429
Codice BIC	PDCCIT2P
Iscritta all'Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente	n. A162415
Numero di iscrizione all' ISVAP – Istituto per la Vigilanza su Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo -	n. D000088266
Numero di iscrizione al Registro delle imprese	Camera di Commercio di Padova n. 00331430280
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:	- Aderente al "Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo" - Aderente al "Fondo Nazionale di Garanzia" (Art. 62, comma 1 D.lgs 27.07.1996 n. 415)

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Sruttura e funzione economica

Al fine di agevolare la concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene mobile o diritto di credito rappresentato da titoli o documenti. Tale garanzia viene denominata pegno.

Il pegno è il diritto reale, costituito dal debitore o da un terzo (per il debitore) a garanzia di una obbligazione (finanziamento), che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con priorità rispetto agli altri creditori (prelazione) sulla cosa ricevuta in pegno.

Il pegno si costituisce mediante la consegna al creditore o ad un terzo della cosa, ovvero del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa (c.d. spossessamento).

Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la scritturazione in apposito registro presso la banca demando quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.Legislativo n. 213/98 e Testo unico finanza). Il pegno su crediti o su polizze di assicurazione si perfeziona con la notifica al debitore/assicuratore dell'avvenuto pegno.

Principali rischi

In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca può far vendere, con il preavviso stabilito nel contratto, il bene concesso in garanzia oppure può escutere il debitore/assicuratore.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

- tasso annuo lordo su somme di denaro poste a pegno:

pari a
"Tassi annui" Foglio n.
110 "Dep.Risp.Ordinari"

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

Reclami

I reclami vanno inviati alla Banca Padova Credito Cooperativo s.c., Gestione Reclami, via Caltana 7 – 35011 Campodarsego (PD), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Indirizzo di posta elettronica: reclami@bancapadovana.it.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario" (A.B.F.). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda,

FINANZIAMENTI

PEGNO

385

esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Spese per invio comunicazioni	Sono spese addebitate per invio della documentazione prevista dalla normativa sulla trasparenza.
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, etc; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, etc; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, etc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.